



TESTI APPROVATI

nella seduta di

mercoledì

25 novembre 2015





TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2015)0410

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 4, 8, 10, 16, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le pubblicazioni "Inchiesta sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea – Dati in breve Relazione 2: I musulmani" e "Indagine FRA sulle esperienze di discriminazione e di reati generati dall'odio subiti dagli ebrei degli Stati membri dell'Unione europea", entrambe pubblicate dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),
- vista la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 ottobre 2004 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, 48, 49, 50 e 52,
- vista la strategia di sicurezza interna dell'UE quale adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2010,
- vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2010 dal titolo "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura" (COM(2010)0673), che crea una rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN),
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE¹,
- vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2014 dal titolo "Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta

¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0384.

dell'UE" (COM(2013)0941),

- vista la strategia riveduta dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo, adottata dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella riunione del 19 maggio 2014 e approvata dal Consiglio nella riunione del 5 e 6 giugno 2014 (doc. 9956/14),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2014 dal titolo "Relazione finale sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE per il periodo 2010-2014" (COM(2014)0365),
- vista la relazione 2014 di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea,
- vista la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici (risoluzione 2178 (2014)),
- vista la relazione presentata il 24 novembre 2014 al Consiglio europeo dal coordinatore dell'Unione europea per la lotta contro il terrorismo (15799/14),
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE¹,
- viste le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) del 9 ottobre e del 5 dicembre 2014,
- vista la dichiarazione del Consiglio informale GAI dell'11 gennaio 2015,
- vista la sua discussione in Aula del 28 gennaio 2015 sulle misure antiterrorismo,
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sulle misure antiterrorismo²,
- visto il Consiglio informale GAI tenutosi il 29 e 30 gennaio 2015 a Riga,
- viste le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 12 e 13 marzo 2015,
- vista la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2015 dal titolo "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185),
- vista la sentenza della Corte di giustizia concernente la direttiva sulla conservazione dei dati,
- visti il protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e il piano d'azione del Consiglio d'Europa per combattere l'estremismo violento e la radicalizzazione che conduce al terrorismo, adottati il 19 maggio 2015,

¹ Testi approvati, P8_TA(2014)0102.

² Testi approvati, P8_TA(2015)0032.

- visto il Libro verde della Commissione intitolato "Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo – Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione" (COM(2011)0327),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0316/2015),
- A. considerando che sono più di 5 000 i cittadini europei che sono andati ad ingrossare le file di organizzazioni terroristiche e altre formazioni militari, in particolare ISIS (Da'ish), Jahbat al-Nusra e altre al di fuori dell'Unione europea, soprattutto nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA); che tale fenomeno, in continua accelerazione, sta assumendo proporzioni considerevoli;
 - B. considerando che il termine "radicalizzazione" è ormai utilizzato per descrivere un fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare all'estremismo violento;
 - C. considerando che gli attacchi terroristici perpetrati recentemente in Francia, Belgio, Tunisia e a Copenaghen evidenziano che la presenza e la circolazione di questi combattenti "stranieri" – che spesso sono cittadini dell'UE – rappresentano una minaccia per la sicurezza, in Europa e nei paesi vicini; che l'UE ha condannato con estrema fermezza questi attacchi e si è impegnata a lottare contro il terrorismo al fianco degli Stati membri, all'interno e all'esterno del proprio territorio;
 - D. considerando che i terribili attacchi terroristici in cui sono state uccise e ferite centinaia di persone a Parigi il 13 novembre 2015 hanno nuovamente evidenziato l'urgente necessità di un'azione coordinata degli Stati membri e dell'UE per prevenire la radicalizzazione e per lottare contro il terrorismo;
 - E. considerando che la minaccia terroristica è significativa nell'UE, in particolare in quegli Stati membri che sono stati impegnati militarmente, o che lo sono tutt'ora, in operazioni extra UE, in Medio Oriente e in Africa;
 - F. considerando che la radicalizzazione di tali "combattenti europei" è un fenomeno complesso e dinamico, basato su una serie di fattori globali, sociologici e politici; che essa non corrisponde a un unico profilo e interessa uomini, donne e soprattutto giovani cittadini europei di tutte le origini sociali, che hanno in comune un sentimento di rottura con la società; che le cause della radicalizzazione possono essere tanto socioeconomiche, ideologiche e personali quanto psicologiche e che, per questo motivo, tale fenomeno deve essere interpretato in funzione del percorso di ciascun individuo interessato;
 - G. considerando che il terrorismo e la radicalizzazione causano molti stereotipi in merito alle religioni, cosa che a sua volta provoca un inasprimento dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia o dall'intolleranza nei confronti di pareri, convinzioni o religioni; che è essenziale ricordare che è l'uso perverso della religione, e non la religione in quanto tale, una delle cause della radicalizzazione;
 - H. considerando che la radicalizzazione non deve essere associata a nessuna ideologia o

fede, ma può verificarsi nell'ambito di ciascuna di esse;

- I. considerando che una delle argomentazioni sfruttate dagli estremisti violenti per reclutare i giovani è l'aumento dell'islamofobia, dopo anni di guerra al terrorismo, e il fatto che l'Europa non sia più un luogo in cui i musulmani sono benvenuti o possono vivere in condizioni di parità e praticare la loro fede senza essere discriminati e stigmatizzati; che tali argomentazioni possono produrre una sensazione di vulnerabilità, rabbia aggressiva, frustrazione, solitudine e isolamento dalla società;
- J. considerando che la lotta contro la radicalizzazione non può limitarsi alla radicalizzazione islamista; che la radicalizzazione religiosa e l'estremismo violento riguardano altresì l'intero continente africano; che la radicalizzazione politica ha anche colpito l'Europa nel 2011, in Norvegia, con gli attentati perpetrati da Anders Behring Breivik;
- K. considerando che la stragrande maggioranza degli attacchi terroristici nei paesi dell'UE è da anni perpetrata da organizzazioni separatiste;
- L. considerando che, secondo Europol, nel 2013 ci sono stati 152 attacchi terroristici nell'UE, di cui due di matrice religiosa e 84 motivati da convinzioni etno-nazionaliste o separatiste, mentre, nel 2012, si sono registrati 219 attacchi terroristici nell'UE, sei dei quali di matrice religiosa;
- M. considerando che la lotta contro il terrorismo e la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche restano essenzialmente di competenza degli Stati membri, ma che una cooperazione europea è essenziale ai fini di un efficiente ed efficace scambio di informazioni tra le autorità di contrasto per combattere la natura transfrontaliera della minaccia rappresentata dai terroristi; che si rende così necessario un approccio europeo concertato che apporterà valore aggiunto per coordinare o armonizzare, se del caso, le legislazioni in vigore in uno spazio in cui i cittadini europei sono liberi di circolare, nonché per rendere efficace la prevenzione e l'antiterrorismo; che combattere il traffico di armi da fuoco dovrebbe essere una priorità dell'UE nella lotta contro le forme gravi e organizzate di criminalità internazionale;
- N. considerando che i diritti umani devono essere al centro delle politiche dell'Unione in materia di antiterrorismo e prevenzione della radicalizzazione, e che occorre nel contempo trovare un corretto bilanciamento tra la sicurezza dei cittadini e il rispetto dei diritti fondamentali degli individui, inclusi il diritto alla sicurezza, il diritto alla privacy e il diritto alla libertà di espressione, di religione e di associazione;
- O. considerando che le comunità ebraiche sono l'obiettivo di attacchi terroristici e antisemiti, il che porta a un aumento della percezione di insicurezza e paura all'interno di tali comunità in Europa;
- P. considerando che l'ascesa del terrorismo e l'aumento del numero dei combattenti stranieri hanno fatto crescere l'intolleranza nei confronti di comunità etniche e religiose in vari paesi d'Europa; che nel lavoro specifico di prevenzione dell'estremismo terroristico è complementare un approccio olistico alla lotta contro la discriminazione in generale e l'islamofobia e l'antisemitismo in particolare;
- Q. considerando che in Europa esiste già un certo numero di strumenti per far fronte alla

radicalizzazione dei cittadini europei e che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero fare pienamente uso di tali strumenti cercando di potenziarli, al fine di rispondere alle attuali sfide che sono chiamati ad affrontare; che sussiste una riluttanza da parte degli Stati membri a cooperare in settori sensibili, quali la condivisione di informazioni e di intelligence; che, data la crescente importanza della radicalizzazione terroristica, in totale contraddizione con i valori europei, dovranno essere messi in atto nuovi strumenti nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali;

- R. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà civili – vale a dire il diritto alla vita privata, il diritto alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati, la presunzione d'innocenza, il diritto a un processo equo e giusto, la libertà di espressione e la libertà di religione – è indispensabile in ogni misura presa dagli Stati membri e dall'UE; che la sicurezza dei cittadini europei deve preservare i loro diritti e le loro libertà; che questi due principi sono in realtà le due facce di una stessa medaglia;
- S. considerando che gli Stati membri si assumono la responsabilità di contrastare il rischio di radicalizzazione e di prevenire il reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche con modalità talvolta molto diverse; che se alcuni di essi hanno già preso provvedimenti efficaci, altri sono rimasti indietro nella gestione di tale fenomeno;
- T. considerando che occorre intraprendere con urgenza un'azione concertata a livello europeo in materia di prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche, al fine di contenere questo fenomeno in espansione e arginare così i flussi di partenze dei cittadini europei verso zone di conflitto, deradicalizzare quelli che rimangono nel loro paese e impedire che si commettano nuovi atti terroristici;
- U. considerando che si tratta di un fenomeno internazionale riguardo al quale si possono trarre insegnamenti da varie parti del mondo;
- V. considerando che, dinanzi alla radicalizzazione dei cittadini europei e al loro reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche, si tratta ora di concentrarsi maggiormente sulle misure preventive anziché su quelle reattive, e di investire in esse; che una strategia per contrastare l'estremismo, la radicalizzazione e il reclutamento di terroristi all'interno dell'UE può funzionare solo se sviluppata parallelamente a una strategia di integrazione e di inclusione sociale, nonché di reinserimento e deradicalizzazione dei cosiddetti "combattenti stranieri" che fanno ritorno nel loro paese;
- W. considerando che un certo uso di Internet favorisce la radicalizzazione, consentendo ai fanatici di tutto il mondo di connettersi fra loro e di reclutare, senza alcun contatto fisico e in un modo difficilmente tracciabile, individui isolati e vulnerabili;
- X. considerando che è essenziale distinguere chiaramente tra i comportamenti finalizzati alla preparazione e/o al sostegno di attentati terroristici e gli atti o le opinioni di estremisti in cui non vi è "mens rea" e "actus reus";
- Y. considerando che la radicalizzazione terroristica sembra essere il risultato di fattori sia interni che esterni all'Unione;
- Z. considerando che la lotta alla radicalizzazione terroristica deve far parte di un approccio globale mirante a garantire un'Europa aperta e basato su un insieme di valori comuni;

- AA. considerando che la radicalizzazione dei giovani non dovrebbe essere isolata dal suo contesto sociale e politico, e che tale fenomeno va studiato nell'ottica più ampia della sociologia dei conflitti e degli studi sulla violenza;
- AB. considerando che le cause della radicalizzazione terroristica non sono sufficientemente studiate; che la mancata integrazione non può essere vista come la causa principale della radicalizzazione terroristica;
- AC. considerando che, secondo la Corte di giustizia europea, la circostanza che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta, a motivo del suo coinvolgimento in atti terroristici, nell'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2001/931/PESC, e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un "reato grave di diritto comune" o "atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite"; che, d'altro canto, la constatazione della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi e della possibilità di ascrivere alla persona considerata una responsabilità individuale nel compimento di tali atti;
- AD. considerando che, per poter revocare un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato per via del fatto che questi sostiene una siffatta organizzazione terroristica, le autorità competenti sono comunque tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell'organizzazione sia del rifugiato di cui trattasi;

I. Valore aggiunto europeo nella prevenzione della radicalizzazione

1. in seguito ai drammatici eventi di Parigi, condanna gli attacchi omicidi ed esprime il proprio cordoglio e la propria solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, ribadendo la necessità di prendere posizione contro la violenza; condanna anche l'impiego di stereotipi e di parole e pratiche xenofobe e razziste da parte di singoli e di autorità collettive che, direttamente o indirettamente, collegano gli attacchi terroristici ai rifugiati che stanno fuggendo dai loro paesi alla ricerca di un luogo più sicuro per sfuggire alla guerra e agli atti di violenza che nei loro paesi di origine avvengono quotidianamente;
2. sottolinea che il terrorismo non può e non dovrebbe essere associato ad alcuna religione, nazionalità o civiltà specifica;
3. esprime preoccupazione in relazione al fatto che, se non si affrontano le condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo, il fenomeno dei cittadini UE che si recano in altri paesi per unirsi a gruppi jihadisti o ad altri gruppi estremisti, come anche il rischio specifico che essi presentano per la sicurezza al loro ritorno nell'UE e nei paesi vicini, rischiano di peggiorare negli anni a venire, specialmente in considerazione dell'escalation militare che si registra attualmente nella regione del Medio Oriente e Nord Africa; chiede che si proceda ad uno studio globale sull'efficacia delle misure nazionali e unionali intese a prevenire e a combattere il terrorismo;
4. invita la Commissione a definire in via prioritaria un piano d'azione per porre in atto e valutare la strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo, sulla base dello scambio di buone prassi e la condivisione delle

competenze in seno all'Unione europea, nonché della valutazione delle misure prese a livello degli Stati membri e della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fatto salvo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani e attraverso un approccio partecipativo e consultivo, multilaterale e multisettoriale; ritiene che la Commissione dovrebbe contribuire e dare sostegno alla messa a punto, da parte degli Stati membri, di una strategia di comunicazione efficace e intensiva sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei e di residenti UE che non sono cittadini dell'Unione da parte di organizzazioni terroristiche;

5. invita gli Stati membri a coordinare le loro strategie e a condividere le informazioni e l'esperienza di cui dispongono, ad attuare buone pratiche a livello sia nazionale che europeo, a collaborare ai fini di nuove iniziative in materia di lotta contro la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo aggiornando le politiche nazionali di prevenzione e creando reti di esperti, sulla base dei dieci settori d'intervento prioritari quali individuati nella strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo; sottolinea l'importanza di promuovere e rafforzare a tale riguardo la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto ed evidenzia che è di fondamentale importanza fornire risorse e una formazione adeguate alle forze di polizia che operano sul campo;
6. chiede che siano resi integralmente noti i piani d'azione e le linee guida del Consiglio sull'attuale strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo;
7. ritiene che il protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo come anche la risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbero essere utilizzati dagli Stati membri e dalle istituzioni europee al fine di giungere a una definizione comune per l'incriminazione delle persone da considerare "combattenti stranieri"; invita la Commissione a intraprendere studi esaurienti sulle cause primarie, il processo e le diverse influenze e i diversi fattori che portano alla radicalizzazione, con il sostegno del nuovo centro di eccellenza della rete RAN;
8. invita la Commissione a preparare, in stretta cooperazione con Europol e con il coordinatore antiterrorismo, una relazione annuale sullo stato della sicurezza in Europa, comprendente anche l'analisi del rischio di radicalizzazione e le conseguenze per la sicurezza della vita e dell'integrità fisica delle persone nell'UE, e a riferire su tale problematica al Parlamento su base annua;
9. insiste sull'importanza di fare pienamente uso, nella prevenzione e nella lotta alla radicalizzazione e al reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche, degli strumenti già esistenti; sottolinea l'importanza di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti, interni ed esterni, in modo olistico e globale; raccomanda che la Commissione e gli Stati membri si avvalgano dei mezzi disponibili, in particolare nell'ambito del Fondo per la sicurezza interna (FSI), attraverso lo strumento di polizia SIF, al fine di sostenere i progetti e le misure volti a prevenire la radicalizzazione; insiste sul ruolo determinante che la rete RAN e il suo centro di eccellenza possono svolgere nel perseguire l'obiettivo di contrastare la radicalizzazione dei cittadini europei in maniera globale; chiede una migliore pubblicità e visibilità di tale rete presso chi combatte la radicalizzazione;

II. Prevenire l'estremismo violento e la radicalizzazione terroristica nelle carceri

10. sottolinea che le carceri rimangono uno dei tanti ambienti che costituiscono un terreno favorevole alla diffusione di ideologie radicali e violente e della radicalizzazione terroristica; invita la Commissione a promuovere lo scambio delle buone pratiche fra gli Stati membri, onde contrastare l'aumento della radicalizzazione terroristica nelle carceri europee; incoraggia gli Stati membri ad intervenire immediatamente contro il sovraffollamento delle carceri, problema acuto in vari Stati membri che incrementa sensibilmente il rischio di radicalizzazione e riduce le opportunità di riabilitazione; ricorda che le istituzioni pubbliche di tutela della gioventù o i centri di detenzione o riabilitazione possono altresì diventare luoghi di radicalizzazione dei minori, che costituiscono un bersaglio particolarmente vulnerabile;
11. invita la Commissione a proporre, sulla base delle migliori pratiche, linee direttrici relative alle misure da applicare nelle carceri europee per prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento, nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo; sottolinea che l'isolamento dei detenuti di cui sia accertata l'adesione all'estremismo violento o l'avvenuto reclutamento in organizzazioni terroristiche dagli altri detenuti rappresenta una possibile misura per prevenire che la radicalizzazione terroristica venga imposta ad altri tramite intimidazione e per contenere la radicalizzazione nelle carceri; avverte, tuttavia, che eventuali misure di tal genere dovrebbero essere imposte solamente caso per caso e sulla base di una decisione giudiziaria, nonché sottoposte al controllo delle autorità giudiziarie competenti; raccomanda inoltre che la Commissione e gli Stati membri esaminino le prove e le esperienze concernenti la pratica dell'isolamento dei detenuti allo scopo di contenere la diffusione della radicalizzazione; è del parere che questa valutazione debba alimentare lo sviluppo di pratiche nei sistemi carcerari nazionali; ricorda tuttavia che tali misure dovrebbero essere proporzionate e rispettare pienamente i diritti fondamentali del detenuto;
12. è favorevole all'introduzione di formazioni specializzate per tutto il personale penitenziario, il personale che opera nel sistema penale, il personale religioso e il personale delle ONG che interagisce con i detenuti, al fine di istruirli a individuare fin dalla comparsa, prevenire e affrontare comportamenti che tendono all'estremismo radicale e terrorista; sottolinea l'importanza di una formazione e una selezione appropriate di rappresentanti religiosi, filosofici e laici, affinché possano non solo rispondere in maniera adeguata alle necessità culturali e spirituali nelle carceri, ma anche contribuire a controbilanciare la potenzialità del discorso radicale;
13. incoraggia l'istituzione nelle carceri europee di programmi educativi adeguatamente finanziati volti a favorire il senso critico, la tolleranza religiosa e il reintegro dei detenuti nella società, ma anche offrire speciale assistenza ai giovani, alle persone vulnerabili o più permeabili alla radicalizzazione e al reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche, sulla base del massimo rispetto dei diritti umani dei detenuti; ritiene che occorrerebbe altresì offrire misure di accompagnamento dopo il rilascio dal carcere;
14. riconosce che nel contesto di tale impegno assume rilevanza fondamentale un ambiente carcerario pienamente rispettoso dei diritti umani dei detenuti e conforme alle norme internazionali e regionali, comprese le regole minime dell'ONU per il trattamento dei detenuti;

III. Prevenire la radicalizzazione terroristica su internet

15. rileva che internet genera sfide specifiche vista la sua natura globale e transfrontaliera e può quindi comportare divari giuridici e conflitti giurisdizionali e consentire ai reclutatori e alle persone radicalizzate di comunicare a distanza e facilmente da ogni angolo del mondo senza alcuna frontiera fisica, senza necessità di avere basi o di cercare rifugio in un determinato paese; ricorda che internet e le reti sociali costituiscono importanti piattaforme che alimentano la radicalizzazione e il fondamentalismo, in quanto consentono una diffusione massiccia e rapida di messaggi di odio e di apologia del terrorismo; è preoccupato per l'impatto che tali messaggi di apologia del terrorismo possono avere specialmente sui più giovani, che sono particolarmente vulnerabili; sottolinea il ruolo dell'istruzione e delle campagne di sensibilizzazione del pubblico nell'impegno a prevenire la radicalizzazione su internet; afferma il suo attaccamento alla libertà di espressione non solo offline, ma anche online, e ritiene che ciò dovrebbe essere alla base di ogni azione di regolamentazione in materia di prevenzione della radicalizzazione tramite internet e i social media; prende atto del dialogo avviato a livello europeo con le imprese di internet al fine di prevenire la diffusione online di contenuti illegali nonché di eliminare rapidamente tali contenuti, in linea con la legislazione UE e nazionale e nel rigoroso rispetto della libertà di espressione; chiede una strategia efficace per individuare ed eliminare i contenuti illeciti che istigano all'estremismo violento nel rispetto dei diritti fondamentali e della libertà di espressione e, in particolare, per contribuire alla diffusione di un efficace discorso di contrasto alla propaganda terroristica;
16. ricorda che le imprese di internet e dei media sociali e i fornitori di servizi hanno la responsabilità legale di cooperare con le autorità degli Stati membri eliminando qualsiasi contenuto illegale che diffonda l'estremismo violento, rapidamente e nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione; ritiene che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione azioni legali, anche di tipo penale, contro le imprese di internet e dei media sociali nonché i fornitori di servizi che si rifiutano di ottemperare a una richiesta amministrativa o giudiziaria per eliminare contenuti illegali o apologetici del terrorismo sulle loro piattaforme internet; ritiene che il rifiuto di cooperare o la deliberata mancanza di cooperazione da parte delle piattaforme internet che consentono la circolazione di tali messaggi dovrebbero essere considerati un atto di complicità che può essere equiparato al dolo e che in tali casi i responsabili dovrebbero essere assicurati alla giustizia;
17. invita la autorità competenti a garantire che i siti web che istigano all'odio siano sottoposti a un più rigoroso monitoraggio;
18. è convinto che internet rappresenti una piattaforma efficace ai fini della diffusione di discorsi di rispetto dei diritti umani e di opposizione alla violenza; ritiene che i fornitori del settore internet e di servizi dovrebbero cooperare con le autorità degli Stati membri e la società civile per favorire discorsi incisivi e accattivanti volti a contrastare l'incitamento all'odio e la radicalizzazione online, sulla base della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita le piattaforme digitali a cooperare con gli Stati membri, la società civile e le organizzazioni specializzate nella deradicalizzazione di terroristi o nella valutazione dei discorsi di odio, al fine di partecipare alla diffusione di messaggi di prevenzione che facciano appello allo sviluppo del senso critico e a un processo di deradicalizzazione, nonché di individuare mezzi legali innovativi per contrastare l'apologia del terrorismo e i discorsi di incitazione all'odio, rendendo quindi più difficile la radicalizzazione online; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo di questo tipo di discorsi di contrasto online e ad operare in stretta

- collaborazione con le organizzazioni della società civile, ai fini del rafforzamento dei canali di distribuzione, nonché a promuovere un discorso democratico e non violento;
19. sostiene l'attuazione di programmi di sensibilizzazione dei giovani in merito ai messaggi di odio online e ai rischi da essi rappresentati nonché di programmi che promuovano un'educazione ai media e a internet; sostiene l'attuazione di programmi di formazione al fine di mobilitare, preparare e creare reti di giovani militanti a difesa dei diritti umani;
 20. è del parere che l'elaborazione di un discorso di contrasto, anche nei paesi terzi, sia uno degli elementi fondamentali per lottare contro l'attrattiva dei gruppi terroristici nella regione MENA; invita l'Unione a incrementare il sostegno a favore di iniziative quali SSCAT (Syria Strategic Communication Advisory Team) e a favorire la realizzazione e il finanziamento di progetti di questo tipo nei paesi terzi;
 21. ritiene che l'industria e i fornitori di servizi internet possano d'ora in poi consentire di promuovere i messaggi di prevenzione della radicalizzazione in contrapposizione a quelli che fanno l'apologia del terrorismo; ritiene che sarebbe opportuno creare una sezione speciale europea all'interno di Europol per condividere le buone pratiche negli Stati membri, in costante collaborazione con gli operatori di internet, allo scopo di mettere in evidenza i messaggi che consentono di controbilanciare i discorsi di odio e di apologia del terrorismo, rendendo così più difficile la radicalizzazione tramite internet; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'uso efficace di discorsi di contrasto e delle misure di attenuazione su internet;
 22. appoggia l'introduzione di misure che consentano a ciascun utente di internet di segnalare con facilità e rapidità i contenuti illegali che circolano su internet e le reti sociali e di informare le autorità competenti, anche tramite linee dedicate, nel rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare la libertà di espressione, e della legislazione UE e nazionale;
 23. esprime profonda preoccupazione per l'espansione dell'uso di tecniche crittografiche da parte di organizzazioni terroristiche, che rendono le loro comunicazioni e la loro propaganda di radicalizzazione non rilevabile e non leggibile dagli organi di repressione, anche con ordinanza giudiziaria; invita la Commissione a occuparsi di tali problematiche nelle sue interazioni con imprese di internet e delle tecnologie dell'informazione;
 24. è del parere che ogni Stato membro dovrebbe predisporre un'unità speciale incaricata di segnalare i contenuti illeciti su internet e di agevolare l'individuazione e la soppressione di tali contenuti; si compiace della creazione da parte di Europol della Internet Referral Unit (IRU) cui spetterà individuare i contenuti illegali e sostenere gli Stati membri al riguardo, sempre nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate; raccomanda che le unità di questo tipo cooperino inoltre con il coordinatore dell'UE per la lotta contro il terrorismo e con il Centro europeo antiterrorismo presso Europol nonché con le organizzazioni della società civile attive in questo settore; incoraggia inoltre gli Stati membri a cooperare reciprocamente e con le competenti agenzie UE al riguardo;
 25. accoglie con favore l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Centro europeo antiterrorismo, di cui farà parte l'unità europea addetta alle segnalazioni su internet; sottolinea la necessità di fornire le risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle mansioni supplementari affidate a Europol nell'ambito della creazione del Centro europeo antiterrorismo; chiede che il Parlamento europeo sia debitamente coinvolto per quanto concerne la creazione nonché in materia di mandato, mansioni e finanziamento del

Centro;

26. ritiene che la radicalizzazione su internet potrà essere estirpata solo potenziando l'arsenale di cui l'Europa dispone per combattere la criminalità informatica; raccomanda che il mandato e le risorse del Centro europeo di lotta contro la criminalità informatica siano rafforzati, sulla scorta di Europol ed Eurojust, affinché esso possa svolgere un ruolo efficace per meglio identificare e affrontare le minacce su internet e per meglio individuare i mezzi di cui si servono le organizzazioni terroristiche; ricorda la necessità di esperti sufficientemente formati presso Europol così come negli Stati membri al fine di rispondere a tale minaccia specifica; invita il VP/AR a riorganizzare il Centro di situazione dell'UE (SitCen) e il Centro di analisi dell'intelligence (IntCen) e a garantirne il coordinamento con il coordinatore dell'UE per la lotta contro il terrorismo, al fine di monitorare più efficacemente le attività criminali su internet e la diffusione di dichiarazioni di odio legate alla radicalizzazione e al terrorismo; sollecita gli Stati membri a rafforzare significativamente la condivisione di informazioni fra di loro e con le competenti strutture e agenzie dell'UE;
27. ritiene che tutte le misure a livello UE e nazionale volte a prevenire la diffusione dell'estremismo violento tra i cittadini europei e il loro reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche dovrebbero rispettare i diritti fondamentali dell'UE e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, inclusi il principio della presunzione di innocenza, il principio della certezza del diritto, il diritto ad un processo giusto e imparziale, il diritto di ricorso e il principio di non discriminazione;

IV. Prevenire la radicalizzazione grazie all'istruzione e all'inclusione sociale

28. sottolinea l'importanza del ruolo che la scuola e l'istruzione possono svolgere nel prevenire la radicalizzazione; rammenta la funzione decisiva della scuola nel contribuire a promuovere l'integrazione all'interno della società nonché a sviluppare il senso critico e promuovere la non discriminazione; invita gli Stati membri a incoraggiare gli istituti scolastici a predisporre corsi e programmi accademici volti a rafforzare la comprensione e la tolleranza, soprattutto nei confronti di religioni diverse, la storia delle religioni, le filosofie e le ideologie; sottolinea l'esigenza di insegnare i valori fondamentali e i principi democratici dell'Unione, come i diritti dell'uomo; evidenzia che spetta agli Stati membri assicurare che i loro sistemi scolastici rispettino e promuovano i valori e i principi dell'UE e che il loro funzionamento non contrasti con i principi di non discriminazione e integrazione;
29. sollecita gli Stati membri a garantire che ogni scuola (dal ciclo primario a quello secondario) offra programmi educativi sull'utilizzo di internet volti a istruire e formare utenti del web responsabili, critici e rispettosi della legge;
30. sottolinea l'importanza di mettere in grado gli insegnanti di opporsi attivamente a tutte le forme di discriminazione e razzismo; evidenzia il ruolo essenziale dell'istruzione e della presenza di insegnanti dotati di competenza e dedizione, non solo al fine di rafforzare i legami sociali, favorire il senso di appartenenza, sviluppare conoscenze, abilità e competenze, integrare i valori fondamentali, potenziare le competenze sociali, civiche e interculturali, il senso critico e l'alfabetizzazione mediatica, ma anche per aiutare i giovani – in stretta collaborazione con i loro genitori e le famiglie – a diventare membri della società attivi, responsabili e di ampie vedute; sottolinea che le scuole possono rafforzare

la capacità di resistenza degli studenti alla radicalizzazione offrendo un ambiente sicuro e il tempo per discutere ed esaminare questioni controverse e delicate; ricorda che gli adolescenti sono uno dei gruppi più a rischio in quanto si trovano in una fase delicata della vita, nella quale sviluppano la propria scala di valori, sono alla ricerca di senso e sono al tempo stesso altamente influenzabili e facilmente manipolabili; ricorda che la radicalizzazione può interessare tanto i gruppi quanto le singole persone e riconosce che l'evoluzione della risposta alla radicalizzazione individuale e di gruppo può essere diversa; ribadisce il compito della società di offrire ai giovani migliori prospettive e obiettivi nella vita, in particolare mediante un'istruzione e un'educazione di qualità; sottolinea il ruolo degli istituti scolastici nell'insegnare ai giovani a riconoscere e gestire i rischi e compiere scelte più sicure e nel promuovere un forte senso di appartenenza, di comunità condivisa e di sostegno e responsabilità nei confronti degli altri; sottolinea la necessità di sfruttare le varie opportunità offerte dai corsi universitari e di formazione professionale, al fine di esporre i giovani alle diverse identità nazionali, regionali, religiose ed etniche esistenti in Europa;

31. sottolinea che la diversità dell'Europa e le sue comunità multiculturali sono parte integrante del tessuto sociale europeo e rappresentano un bene culturale essenziale; ritiene che qualsiasi politica in materia di lotta alla radicalizzazione debba essere sensibile e proporzionata, in modo da rispettare e rafforzare l'eterogeneo tessuto sociale delle comunità;
32. pone in evidenza l'importanza di combinare i programmi di deradicalizzazione con misure come l'istituzione di partenariati con rappresentanti delle comunità, investimenti in progetti sociali e di vicinato volti ad arrestare l'emarginazione economica e geografica nonché piani di tutoraggio destinati ai giovani isolati ed esclusi, considerati a rischio di radicalizzazione; ricorda che tutti gli Stati membri sono tenuti ad attuare diligentemente gli strumenti antidiscriminazione dell'UE e ad adottare misure efficaci per affrontare la discriminazione, l'incitamento all'odio e i reati di odio nel quadro della strategia di lotta alla radicalizzazione;
33. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri a realizzare una campagna di comunicazione per sensibilizzare maggiormente i giovani e il personale di inquadramento ai problemi della radicalizzazione; sottolinea che le campagne di formazione e sensibilizzazione dovrebbero incentrarsi in via prioritaria sull'intervento preventivo, al fine di proteggere gli individui ed evitare qualsiasi rischio di radicalizzazione; esorta gli Stati membri a prevedere una formazione specifica per il personale insegnante che lo renda capace di individuare eventuali cambiamenti di comportamento sospetti, nonché di identificare i circoli di complicità che amplificano il fenomeno della radicalizzazione attraverso l'emulazione e monitorare adeguatamente i giovani che rischiano di essere reclutati da organizzazioni terroristiche; incoraggia inoltre gli Stati membri a predisporre investimenti e sostegno finanziario a favore di strutture specializzate situate in prossimità delle scuole che fungano da punto di contatto per consentire ai giovani, ma anche alle loro famiglie, agli insegnanti e agli esperti interessati, di impegnarsi in attività extrascolastiche aperte alle famiglie, compresa l'assistenza psicologica; sottolinea l'importanza di orientamenti chiari in questo settore per non compromettere il principale ruolo degli insegnanti, degli educatori e di altre figure la cui preoccupazione primaria è il benessere della persona, visto che l'intervento delle autorità pubbliche potrebbe essere controproducente;

34. pone l'accento sulle opportunità offerte agli Stati membri e agli esperti in materia di alfabetizzazione mediatica nell'ambito del programma "Europa creativa"; rileva che i programmi dell'Unione europea in materia di istruzione, cultura, attività sociali e sport costituiscono pilastri essenziali per sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri al fine di contrastare le disuguaglianze e prevenire l'emarginazione; sottolinea l'importanza di sviluppare, nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, nuove attività volte a promuovere i valori europei nel campo dell'istruzione; insiste quindi, tra l'altro, sulla necessità di mirare alla trasmissione e alla pratica dei valori civili attraverso i programmi Europa per i cittadini, Erasmus+ ed Europa creativa;
35. sottolinea che è indispensabile allacciare un dialogo interculturale con le diverse comunità religiose, i responsabili e gli esperti religiosi, al fine di una migliore comprensione e prevenzione della radicalizzazione; sottolinea la responsabilità e l'importante ruolo di tutte le comunità religiose per contrastare il fondamentalismo, l'incitamento all'odio e la propaganda terroristica; richiama l'attenzione degli Stati membri sul problema della formazione dei leader religiosi – che, ove possibile, dovrebbe aver luogo in Europa – in materia di prevenzione dell'incitazione all'odio e all'estremismo violento nei luoghi di culto in Europa e di garantire che tali leader condividano i valori europei nonché della formazione dei rappresentanti religiosi, filosofici e della società laica che operano all'interno dei centri di detenzione; rileva tuttavia che, pur potendo i luoghi di culto costituire dei punti di contatto, gran parte del processo di indottrinamento e reclutamento avviene in ambienti più informali o su internet;
36. evidenzia che è fondamentale impegnare la responsabilità di ciascun attore nella prevenzione della radicalizzazione, a livello locale, nazionale, europeo o internazionale; incoraggia l'avvio di una stretta cooperazione tra tutti gli attori della società civile a livello nazionale e locale nonché di una maggiore cooperazione tra attori sul terreno come le associazioni e le ONG, al fine di sostenere le vittime del terrorismo, e le loro famiglie e gli individui che hanno subito il processo di radicalizzazione come pure le loro famiglie; chiede, al riguardo, l'introduzione di una formazione adatta e un sostegno finanziario supplementare per gli attori sul terreno; sottolinea tuttavia che i finanziamenti per le ONG e altri attori della società civile dovrebbero essere separati dal sostegno finanziario ai programmi anti-terrorismo;
37. ritiene che la società civile e gli attori locali debbano svolgere un ruolo decisivo nello sviluppo di progetti adattati ai loro luoghi od organizzazioni, nonché come fattore di integrazione dei cittadini europei che sono in conflitto con la società e tentati dalla radicalizzazione terroristica; è del parere che sia indispensabile sensibilizzare maggiormente, informare e istruire i lavoratori in prima linea (insegnanti, educatori, agenti di polizia, operatori che si occupano della protezione dei minori e lavoratori del settore sanitario), al fine di rafforzare la capacità locale di combattere la radicalizzazione; è del parere che gli Stati membri dovrebbero sostenere la creazione di strutture che consentano in particolare l'orientamento dei giovani, ma anche scambi con famiglie, scuole, ospedali, università, ecc; ricorda che tali misure possono essere attuate solo mediante programmi sociali di investimento a lungo termine; osserva che associazioni e organizzazioni in questo campo, scevre di un'impronta governativa, possono ottenere ottimi risultati quando si tratta di reintegrare nella società cittadini che si siano già trovati sulla via della radicalizzazione;

38. ritiene indispensabile creare un sistema di allarme e orientamento in ogni Stato membro che consenta alle famiglie e ai membri della comunità di ottenere sostegno o di segnalare facilmente e rapidamente cambiamenti improvvisi di comportamento indicativi di un processo di radicalizzazione o la partenza di un individuo intenzionato ad aderire a un'organizzazione terroristica; osserva a questo proposito che le "hotline" hanno avuto successo e consentono di segnalare tra amici e famiglie le persone sospettate di essere radicalizzate, ma aiutano anche amici e famiglie ad affrontare questa situazione destabilizzante; invita gli Stati membri ad esaminare la possibilità di istituire un sistema di questo tipo;
39. ricorda altresì che l'aumento dell'islamofobia nell'Unione europea contribuisce all'esclusione dei musulmani dalla società, creando potenzialmente un terreno fertile per l'arruolamento delle persone vulnerabili nelle organizzazioni estremiste violente; considera che l'islamofobia in Europa è a sua volta sfruttata da organizzazioni quali Daesh a fini di propaganda e reclutamento; raccomanda quindi l'approvazione di un quadro europeo per l'adozione di strategie nazionali intese a combattere l'islamofobia, anche allo scopo di lottare contro la discriminazione che ostacola l'accesso all'istruzione, all'occupazione e all'alloggio;
40. sottolinea che, secondo studi recenti, un numero crescente di donne si è radicalizzato ed è stato reclutato da organizzazioni terroristiche, e vanta un ruolo nell'estremismo violento; ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano sviluppare strategie di prevenzione della radicalizzazione che, almeno in una certa misura, tengano conto del genere; chiede alla Commissione di sostenere programmi di vasta portata che mirino a integrare le giovani nelle loro azioni a favore di una maggiore uguaglianza e a prevedere reti di sostegno attraverso le quali esse possano far sentire la loro voce in condizioni di sicurezza;
41. sottolinea l'importanza del ruolo delle donne nella prevenzione della radicalizzazione;

V. Rafforzare lo scambio di informazioni sulla radicalizzazione del terrorismo in Europa

42. ribadisce il suo impegno ad adoperarsi per la messa a punto di una direttiva dell'UE sul codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) entro la fine del 2015 e a garantire che la direttiva sia conforme ai diritti fondamentali e priva di qualsiasi forma di pratiche discriminatorie fondate sulla stigmatizzazione ideologica, religiosa o etnica e rispetti pienamente i diritti dei cittadini dell'UE in materia di protezione dei dati; ricorda tuttavia che la direttiva sul PNR dell'UE costituirà soltanto una delle misure nella lotta contro il terrorismo e che, per prevenire il reclutamento dei cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche, è indispensabile una strategia olistica, ambiziosa e globale sulla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata comprendente la politica estera, la politica sociale, la politica dell'istruzione, l'applicazione della legge e la giustizia;
43. invita la Commissione a potenziare le competenze dell'UE nell'ambito della prevenzione della radicalizzazione istituendo una rete europea che integri le informazioni fornite dalla rete RAN e dalla rete dei pianificatori delle politiche sulla polarizzazione e la radicalizzazione (PPN), nonché le informazioni provenienti da esperti specializzati in un'ampia gamma di discipline appartenenti alle scienze sociali;
44. insiste sull'assoluta necessità di migliorare la rapidità e l'efficacia dello scambio delle pertinenti informazioni tra le autorità di contrasto in seno agli Stati membri e tra di loro e le agenzie competenti, in particolare ottimizzando il ricorso e i contributi al sistema

d'informazione Schengen (SIS), al sistema d'informazione visti (SIV), all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol e al punto focale "Travellers" di quest'ultima sui cittadini europei radicalizzati; sottolinea che l'intensificazione degli scambi di informazioni tra autorità di contrasto contribuirà a far aumentare la fiducia tra gli Stati membri e a rafforzare il ruolo degli organismi dell'Unione europea, quali Europol, Eurojust e l'Accademia europea di polizia (Cepol), e le risorse loro fornite;

45. invita l'Unione europea a integrare la problematica della radicalizzazione del terrorismo nell'addestramento impartito dal CEPOL;
46. sottolinea l'importanza di mettere in atto un programma europeo di formazione specializzata per i professionisti del settore giudiziario, volto a sensibilizzarli al processo di radicalizzazione e alle sue diverse forme;
47. evidenzia che il miglioramento della cooperazione fra gli Stati membri volta a contrastare la radicalizzazione e il reclutamento di cittadini europei passa anche da uno scambio e una cooperazione intensi tra le loro autorità giudiziarie e con Eurojust; osserva che una migliore rendicontazione a livello europeo sul casellario giudiziale dei sospetti terroristi consentirebbe di accelerarne l'individuazione e di favorirne l'adeguata sorveglianza in occasione sia della loro partenza dall'UE che del loro ritorno; esorta pertanto a procedere alla riforma e a un impiego migliore del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS); esorta la Commissione a valutare la fattibilità e il valore aggiunto d'istituire un indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS); sottolinea che i trattati internazionali e il diritto dell'UE, così come i diritti fondamentali, in particolare la protezione dei dati personali, debbano essere rispettati durante tali scambi di informazioni e che resta essenziale un effettivo controllo democratico sulle misure di sicurezza;
48. ritiene che la lotta al traffico di armi debba essere una priorità dell'Unione nella lotta alla criminalità organizzata internazionale e alle forme gravi di criminalità internazionale; reputa in particolare che occorra rafforzare ulteriormente la cooperazione per quanto concerne i meccanismi per lo scambio di informazioni come pure la tracciabilità delle armi proibite e la loro distruzione;

VI. Rafforzare le misure di deterrenza contro la radicalizzazione del terrorismo

49. è convinto che le misure di prevenzione della radicalizzazione dei cittadini europei e del loro reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche non saranno pienamente efficaci fintantoché non saranno accompagnate in tutti gli Stati membri da una serie di strumenti di giustizia penale efficaci, dissuasivi e articolati; ritiene che, qualificando di fatto come reati gli atti terroristici commessi all'estero al fianco di organizzazioni terroristiche, gli Stati membri si doteranno degli strumenti necessari per eliminare il fenomeno della radicalizzazione del terrorismo tra i cittadini europei, usando pienamente nel contempo gli strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale esistenti nell'UE; osserva che le autorità di contrasto e quelle giudiziarie (giudici e pubblici ministeri) dovrebbero disporre di capacità sufficienti per prevenire, individuare e perseguire tali atti e dovrebbero ricevere una formazione continua e adeguata sui reati di stampo terroristico;
50. chiede un rafforzamento delle capacità del centro di coordinamento di Eurojust, che dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere l'azione comune delle autorità giudiziarie degli Stati membri per quanto concerne la raccolta di prove e accrescere

l'efficacia delle azioni penali contro i reati collegati al terrorismo; è del parere, a tale proposito, che si dovrebbe fare un uso maggiore dello strumento delle squadre investigative comuni, sia tra gli Stati membri che tra questi ultimi e i paesi terzi con cui Eurojust ha concluso accordi di cooperazione;

51. osserva che il perseguimento degli atti terroristici compiuti nei paesi terzi da cittadini dell'UE o da cittadini di paesi terzi che risiedono nell'UE implica che sia possibile raccogliere prove nei paesi terzi, nel pieno rispetto dei diritti umani; invita pertanto l'UE ad adoperarsi per introdurre accordi di cooperazione in materia giudiziaria e di contrasto con i paesi terzi per facilitare la raccolta di prove in tali paesi, a condizione che tutte le parti salvaguardino le rigorose norme e procedure giuridiche, lo Stato di diritto, il diritto internazionale e i diritti fondamentali e che essi siano sottoposti al controllo giudiziario; rammenta quindi che la raccolta di prove, gli interrogatori e altre tecniche investigative di questo genere devono avvenire nel rispetto di severe norme giuridiche ed essere conformi al diritto, ai principi e ai valori dell'Unione nonché alle norme internazionali in materia di diritti umani; avverte, a tale proposito, che il ricorso a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tortura, consegne extragiudiziali e rapimenti è proibito ai sensi del diritto internazionale e che predette pratiche non possono essere messe in atto per raccogliere prove su reati commessi da cittadini dell'Unione all'interno o all'esterno del territorio dell'UE;
52. accoglie con favore l'invio di esperti di sicurezza/lotta al terrorismo in alcune delle principali delegazioni dell'UE, per rafforzare la loro capacità di contribuire agli sforzi europei antiterrorismo e di collegare in modo più efficace le autorità locali pertinenti, sviluppando ulteriormente, nel contempo, la capacità antiterrorismo all'interno del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
53. incoraggia pertanto la conclusione di accordi di cooperazione tra Eurojust e i paesi terzi, sulla scia di quelli già conclusi con gli Stati Uniti, la Norvegia e la Svizzera; sottolinea tuttavia la necessità di garantirne la piena conformità al diritto umanitario internazionale e alle norme UE sulla protezione dei dati e sulla tutela della vita privata; evidenzia che nella conclusione di tali accordi la priorità dovrebbe essere attribuita ai paesi che sono particolarmente colpiti dal terrorismo, come i paesi dell'Africa del Nord e del Medio Oriente (MENA); ritiene inoltre che l'invio di procuratori di collegamento di Eurojust nei paesi interessati, segnatamente nel vicinato meridionale, possa promuovere un maggiore scambio di informazioni e permettere una migliore cooperazione ai fini di una lotta efficace contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani;

VII. Prevenire la partenza e anticipare il ritorno dei cittadini europei radicalizzati reclutati dalle organizzazioni terroristiche

54. ribadisce che l'UE deve predisporre d'urgenza controlli alle frontiere esterne, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea che sarà possibile individuare efficacemente in seno all'UE i flussi in entrata e in uscita solo se gli Stati membri eseguiranno controlli sistematici e obbligatori alle frontiere esterne dell'UE; invita gli Stati membri a utilizzare al meglio gli strumenti esistenti come il SIS e il VIS, anche in riferimento ai passaporti rubati, smarriti e falsificati; ritiene anche che, a tale scopo, fra le priorità dell'UE debba figurare una migliore applicazione del codice Schengen;
55. invita gli Stati membri a fornire alle guardie di frontiera un accesso sistematico al sistema d'informazione di Europol, che può contenere informazioni sulle persone sospettate di

terrorismo, sui combattenti stranieri e i predicatori di odio;

56. invita gli Stati membri a condividere le buone prassi relative ai controlli sulle uscite e gli ingressi nel loro territorio e sul congelamento dei beni finanziari dei cittadini, nel contesto della prevenzione della loro partecipazione ad attività terroristiche in aree di conflitto di paesi terzi e delle modalità di realizzazione del loro rimpatrio nell'UE; sottolinea in particolare che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di confiscare i passaporti dei loro cittadini che progettano di unirsi a organizzazioni terroristiche, su richiesta della competente autorità giudiziaria, in conformità delle leggi nazionali e nel pieno rispetto del principio di proporzionalità; è del parere che la limitazione della libertà di movimento di una persona, trattandosi di un diritto fondamentale, possa essere decisa soltanto dopo un'attenta valutazione della necessità e della proporzionalità della misura da parte di un'autorità giudiziaria; sostiene inoltre i procedimenti penali nei confronti dei sospetti terroristi che partecipano ad attività terroristiche al rientro in Europa;
57. chiede contributi internazionali al meccanismo di finanziamento sostenuto dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) per facilitare l'immediata stabilizzazione delle zone liberate dal Daesh;
58. invita il VP/AR e il Consiglio a trovare un linguaggio chiaro di condanna del sostegno finanziario e ideologico decennale che alcuni governi e personalità di spicco dei paesi del Golfo hanno offerto ai movimenti estremisti islamici; invita la Commissione a rivedere le relazioni dell'UE con i paesi terzi allo scopo di ostacolare con maggiore efficacia il sostegno materiale e immateriale al terrorismo; ricorda che, nel contesto dell'attuale revisione della politica europea di vicinato (PEV), devono essere potenziate la dimensione della sicurezza e la capacità degli strumenti di tale politica di contribuire al miglioramento della resilienza dei partner e della loro capacità di garantire la propria sicurezza, su una base di rispetto dello Stato di diritto;
59. ricorda che il corretto utilizzo degli strumenti esistenti, ad esempio i sistemi SIS, SIS II e VIS, il sistema SLTD di Interpol e il punto focale Travellers di Europol, costituisce la prima tappa del rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne per individuare i cittadini dell'UE e i cittadini stranieri residenti nell'UE che potrebbero partire o fare ritorno da una zona di conflitto per commettere atti di terrorismo, ricevere un addestramento al terrorismo o partecipare a conflitti armati di tipo non convenzionale per conto di organizzazioni terroristiche; esorta gli Stati membri a migliorare la cooperazione e la condivisione di informazioni riguardo a sospetti combattenti stranieri con gli Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione europea;
60. invita gli Stati membri ad assicurare che i combattenti stranieri al loro rientro in Europa siano sottoposti a controllo giudiziario e, se del caso, a detenzione amministrativa fino all'avvio del corrispondente procedimento giudiziario;
61. è profondamente convinto che l'elaborazione di una qualsiasi politica in materia di terrorismo e radicalizzazione debba riunire l'esperienza e le risorse della dimensione interna ed esterna della politica dell'UE; ritiene, a tale proposito, che proprio nel quadro di tale approccio integrale sarà possibile delineare una risposta adeguata per combattere il terrorismo e il reclutamento di terroristi nell'Unione europea e nel suo vicinato; esorta quindi sia la Commissione e che il SEAE, sotto l'egida e la guida del VP/AR e del primo Vicepresidente della Commissione, con il sostegno del coordinatore antiterrorismo, a lavorare congiuntamente per elaborare un approccio strategico atto a combinare

efficacemente gli strumenti di politica sociale (compresi l'occupazione, l'integrazione e la lotta contro la discriminazione), della politica in materia di assistenza umanitaria, sviluppo, risoluzione dei conflitti, gestione delle crisi, commercio, energia e di qualsiasi altro ambito strategico che possa avere una dimensione interna/esterna;

VIII. Rafforzare i legami tra sicurezza interna ed esterna nell'UE

62. ribadisce la vitale importanza che l'UE istituisca una stretta cooperazione con i paesi terzi, soprattutto i paesi di transito e di destinazione, nei limiti del possibile, nel rispetto della legislazione, dei principi e dei valori dell'Unione nonché dei diritti umani internazionali, onde poter individuare i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi residenti nell'UE in partenza per combattere al fianco di organizzazioni terroristiche e quelli che fanno ritorno; sottolinea altresì la necessità di rafforzare il dialogo politico e di condividere i piani d'azione volti a lottare contro la radicalizzazione e il terrorismo, nel contesto delle relazioni bilaterali e con organizzazioni regionali quali l'Unione africana e la Lega degli Stati arabi;
63. prende atto della volontà del VP/AR Federica Mogherini di sostenere i progetti di contrasto della radicalizzazione nei paesi terzi, compresi la Giordania, il Libano e l'Iraq nonché la regione del Maghreb/Sahel, come indicato nella relazione sull'applicazione delle misure in seguito al Consiglio europeo del 12 febbraio 2015; sottolinea che è adesso opportuno garantire che tali programmi ricevano i necessari finanziamenti al più presto;
64. invita l'UE ad aumentare la cooperazione con i partner regionali per fermare il traffico di armi, incentrandosi in particolare sui paesi da cui proviene il terrorismo, e a seguire attentamente le esportazioni di armi che potrebbero essere sfruttate dai terroristi; invita altresì a potenziare gli strumenti di politica estera e l'impegno con i paesi terzi a ostacolare il finanziamento delle organizzazioni terroristiche; rimanda alle conclusioni del vertice G20 del 16 novembre 2015, in cui si invita il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ad attivarsi con maggiore rapidità ed efficacia quando interviene per bloccare i finanziamenti a organizzazioni terroristiche;
65. incoraggia l'UE a svolgere dialoghi mirati e potenziati in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo con l'Algeria, l'Egitto, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Marocco, il Libano, l'Arabia Saudita, la Tunisia e il Consiglio di cooperazione del Golfo, anche riguardo al coinvolgimento passato o presente di Stati a sostegno di attività terroristiche; reputa altresì che la cooperazione con la Turchia dovrebbe essere potenziata in linea con le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del dicembre 2014;
66. invita il Consiglio a fare in modo che la strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq e la strategia di antiterrorismo/combattenti stranieri, adottate lunedì 16 marzo 2015, siano oggetto di una revisione costante e siano sviluppate alla luce dell'evoluzione della situazione della sicurezza nel vicinato meridionale dell'UE, parallelamente ad iniziative preventive e di altro genere quali la RAN della Commissione; invita inoltre gli Stati membri a promuovere il rispetto e la comprensione reciproci quali elementi fondamentali nel quadro della lotta al terrorismo sia nell'UE e nei suoi Stati membri che nei paesi terzi;
67. è convinto che instaurare una cooperazione rafforzata di questo tipo richieda, da parte della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in particolare, uno sforzo supplementare in termini di aumento e miglioramento delle competenze in ambiti quali la lotta contro il terrorismo, i conflitti armati non convenzionali e la

radicalizzazione, nonché un rafforzamento e una diversificazione delle capacità linguistiche, ad esempio in arabo, urdu, russo e mandarino, dato che attualmente si registra una grave lacuna in tali capacità nei servizi europei di informazione e di intelligence; reputa indispensabile che l'appello dell'UE a lottare contro il terrorismo, la radicalizzazione e la violenza riesca a farsi sentire anche al di là delle sue frontiere grazie a una comunicazione strategica efficace e incisiva;

68. sostiene una maggiore cooperazione internazionale e una maggiore condivisione delle informazioni da parte dei servizi nazionali di intelligence per individuare i cittadini dell'UE che sono a rischio di radicalizzazione e che potrebbero essere reclutati e unirsi a gruppi jihadisti o ad altri gruppi estremisti; sottolinea che i paesi della regione MENA e dei Balcani occidentali devono essere sostenuti nei loro sforzi volti ad arrestare il flusso dei combattenti stranieri e impedire alle organizzazioni jihadiste di sfruttare l'instabilità politica al loro interno;
69. riconosce che la radicalizzazione e il reclutamento da parte delle reti terroristiche sono fenomeni di carattere globale; ritiene pertanto che la relativa risposta non debba essere unicamente locale o europea, bensì internazionale; considera quindi necessario rafforzare la cooperazione con i paesi terzi per individuare le reti di reclutamento e incrementare la sicurezza alle frontiere dei paesi interessati; ribadisce anche che la cooperazione con i principali paesi partner che devono far fronte a sfide analoghe debba essere intensificata mediante una cooperazione sul piano diplomatico, del dialogo politico e dell'intelligence;
70. ribadisce che la portata globale della minaccia terroristica richiede una risposta internazionale efficace e univoca volta a impedire in modo incisivo il traffico di armi verso i paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
71. accoglie favorevolmente lo stanziamento, da parte della Commissione, di una dotazione di 10 milioni di EUR nell'aprile 2015, per finanziare un programma di assistenza ai paesi partner allo scopo di contrastare la radicalizzazione nel Sahel/Maghreb e arrestare il flusso di combattenti stranieri provenienti dall'Africa settentrionale, dal Medio Oriente e dai Balcani occidentali (una prima tranche di 5 milioni di EUR è destinata a finanziare l'assistenza tecnica per rafforzare le capacità della magistratura, nell'ambito della giustizia penale, di indagare sui casi dei combattenti stranieri o aspiranti tali, perseguirli e giudicarli; una seconda tranche di 5 milioni di EUR è destinata a finanziare programmi di contrasto alla radicalizzazione nella regione del Sahel e del Maghreb); sottolinea l'importanza di un monitoraggio rigoroso dell'uso corretto di tali fondi onde assicurare che non servano per finanziare progetti mirati al proselitismo, all'indottrinamento e ad altre finalità estremiste;

IX. Promuovere lo scambio di buone prassi sulla de-radicalizzazione

72. considera che una strategia globale sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento dei cittadini europei da parte delle organizzazioni terroristiche potrà essere messa in atto con successo solo se sarà accompagnata da una strategia proattiva di de-radicalizzazione e inclusione; invita quindi l'UE a favorire gli scambi di buone prassi fra gli Stati membri e con i paesi terzi che hanno già acquisito esperienze e conseguito risultati positivi in tale ambito, sulla creazione di strutture di de-radicalizzazione per evitare che i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE lascino l'Unione o per controllarne il ritorno sul suo territorio; ricorda la necessità di fornire sostegno anche alle famiglie di queste persone;

73. suggerisce agli Stati membri di valutare la possibilità di introdurre la figura di tutori o consulenti nel processo di de-radicalizzazione dei cittadini dell'UE che hanno fatto ritorno dalle zone di conflitto delusi dalle esperienze vissute, per sostenerli nel reinserimento nella società grazie ad adeguati programmi; sottolinea la necessità di un migliore scambio di buone prassi tra gli Stati membri in tale ambito; sottolinea che tali tutori dovrebbero essere disposti a contribuire a programmi specifici mediante un'adeguata formazione;
74. chiede che sia lanciata una campagna di comunicazione strutturata a livello europeo, che si serva dei casi di ex "combattenti stranieri" che hanno già seguito un percorso di de-radicalizzazione e le cui testimonianze traumatiche aiutino a esporre la dimensione religiosa profondamente perversa ed erronea dell'adesione a organizzazioni terroristiche come l'ISIS; incoraggia quindi gli Stati membri a sviluppare piattaforme che consentano incontri di persona e un dialogo con gli ex combattenti; sottolinea inoltre che la messa in contatto con le vittime del terrorismo sembra essere un metodo efficace per privare la retorica radicale di ogni valore religioso o ideologico; suggerisce che tale campagna sia utilizzata come strumento di ausilio nei processi di de-radicalizzazione all'interno delle carceri, delle scuole e in tutte quelle strutture dove si fanno prevenzione e riabilitazione; invita la Commissione a sostenere, soprattutto finanziariamente, e a coordinare tali campagne di comunicazione nazionali;

X. *Smantellare le reti del terrorismo*

75. sottolinea che il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e altri reati fiscali sono, in alcuni casi, la principale fonte di finanziamento del terrorismo che minaccia la nostra sicurezza interna ed evidenzia quindi che occorre accordare priorità all'individuazione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE e alla lotta contro gli stessi;
76. sottolinea che organizzazioni terroristiche come IS/Daesh e Jabhat al-Nusra hanno accumulato notevoli risorse finanziarie in Iraq e Siria dal contrabbando di petrolio, dalla vendita di oggetti rubati, dai rapimenti e dalle estorsioni, dal sequestro di conti bancari e dal contrabbando di antichità; invita pertanto a individuare tutti i paesi e gli intermediari che operano in questo mercato nero e a bloccarne le attività quanto prima;
77. appoggia le misure intese a indebolire le organizzazioni terroristiche dall'interno e a ridurre la loro attuale influenza sui cittadini dell'UE e sui cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE; esorta la Commissione e le agenzie competenti a esaminare come smantellare le reti terroristiche e individuare le loro modalità di finanziamento; chiede a tal fine una migliore cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria degli Stati membri nonché un recepimento e un'attuazione rapidi del pacchetto antiriciclaggio; incoraggia la Commissione a proporre una regolamentazione relativa all'individuazione e al blocco dei canali di finanziamento del terrorismo nonché al contrasto delle modalità con cui sono finanziati; invita quindi la Commissione a riconsiderare la possibilità di creare un sistema europeo comune di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi; incoraggia gli Stati membri ad attuare i più elevati standard di trasparenza per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi di tutte le strutture societarie presenti nell'Unione e nelle giurisdizioni poco trasparenti, che possono costituire canali di finanziamento delle organizzazioni terroristiche;
78. accoglie con favore la recente adozione dell'agenda europea sulla sicurezza, che propone importanti misure verso il potenziamento della lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, come la creazione del Centro europeo antiterrorismo presso Europol; invita gli Stati

membri ad avvalersi pienamente delle misure esistenti e chiede alla Commissione di mettere a disposizione risorse finanziarie e umane sufficienti per realizzare efficacemente le azioni proposte;

79. ribadisce il suo invito alla Commissione a riesaminare con urgenza la legislazione dell'UE sulle armi da fuoco con la revisione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, al fine di agevolare l'intervento degli organi di polizia e investigativi nazionali nell'ambito dell'individuazione e della lotta contro il traffico di armi sul mercato nero e nella zona sommersa della rete e invita la Commissione a proporre norme comuni di disattivazione delle armi da fuoco in modo che le armi da fuoco disattivate siano rese inutilizzabili in modo irreversibile;
80. chiede un approccio armonizzato per definire come reato l'incitamento all'odio, online e offline, mediante il quale soggetti radicali incitano altre persone a non osservare e violare i diritti fondamentali; suggerisce di includere tale reato specifico nelle pertinenti decisioni quadro del Consiglio;
81. invita gli Stati membri a partecipare all'impegno volto a rintracciare i flussi esterni di finanziamento e a garantire e dare prova di trasparenza nelle relazioni che intrattengono con taluni paesi del Golfo, allo scopo di intensificare la cooperazione per fare luce sul finanziamento del terrorismo e del fondamentalismo, in Africa e in Medio Oriente ma anche in talune organizzazioni in Europa; invita gli Stati membri a collaborare per eliminare il mercato nero di petrolio che assicura un gettito essenziale alle organizzazioni terroristiche; ritiene che gli Stati membri non dovrebbe esitare a ricorrere a provvedimenti restrittivi nei confronti di singoli e organizzazioni qualora vi siano prove credibili di finanziamento di attività terroristiche o di altre forme di complicità;
82. dichiara che respingerebbe con fermezza qualsiasi tentativo di rimuovere aspetti della relazione incentrati sulla lotta contro atti di terrorismo ed estremismo in quanto tali; ritiene inutile e controproducente spezzare il legame tra lotta contro la radicalizzazione e lotta contro le manifestazioni di quest'ultima; invita il Consiglio ad elaborare una lista nera di jihadisti europei e di sospetti terroristi jihadisti;

o

o o

83. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati dell'UE, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Unione africana e agli Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo, della Lega degli Stati arabi e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.